

Comune di Sciolze (Torino)

**Delibera C.C. n. 49 del 21/10/2014. Adozione di variante parziale n. 1 al PRGC riguardante modifiche normative e cartografiche riferite al Piano Commerciale.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di adottare in via definitiva la variante parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., riguardante modifiche normative e cartografiche riferite esclusivamente al recepimento degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa e i criteri di programmazione urbanistica a norma del D.lgs. 31.3.1998 n° 114 e sulla base delle disposizioni stabilite dall'allegato A alla Deliberazione del Consiglio regionale n° 563-13414 in data 29.10.1999 così come da ultimo modificata con D.C.R. n° 191-43016 in data 20.11.2012;

La relativa documentazione risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Norme Tecniche di Attuazione
- TAV. 1 COM
- TAV. 2 COM

2. Di dare atto che la presente variante:

- a) non modifica l'impianto strutturale del PRGC;
- b) non riduce o aumenta per più di 0,5 mq/ab la qualità di aree a servizi sulle quali sono stati verificati gli standards;
- c) non incide sulla struttura dei vincoli sovracomunali;
- d) non incrementa la capacità insediativa residenziale del PRGC vigente che resta invariata;
- e) non incrementa le superfici territoriali per attività produttive o ricettive o commerciali o direzionali,
- f) non incrementa la capacità insediativa delle aree destinate ad attività produttive o ricettive o commerciali o direzionali;
- g) non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico e non incide in alcun modo sull'individuazione delle aree caratterizzate da dissesto attivo;
- h) non incide con disposizioni edilizie su ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. (insediamenti storici, per i beni culturali e paesaggistici);
- i) rientra nei limiti previsti per le varianti parziali di cui all'art. 17, comma 5°, della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- j) non induce impatto di tipo acustico poiché non interessa in alcun modo aree a destinazione produttiva o aree a servizi particolarmente sensibili e le modifiche introdotte non creano incompatibilità o criticità in quanto vengono in tutti i casi rispettati gli accostamenti tra classi acustiche successive.

3. Di dare atto ai sensi dell'art. 17 comma 9 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che la presente variante è stata esclusa dal processo di valutazione ambientale strategica in quanto:

- la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;

- la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'art. 14, comma 1, numero 3), lettera d bis);
- la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistica o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24;
- la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- la variante adegua lo strumento urbanistico generale vigente ai più recenti indirizzi di pianificazione commerciale.

4. Di dare atto che la deliberazione e gli elaborati tecnici verranno pubblicati sul sito informatico e all'Albo Pretorio on line del Comune.

5. Di inviare la presente deliberazione e relativi allegati alla Provincia di Torino per gli adempimenti di competenza.

6. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

(omissis).